

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2014, N. 6

Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)¹

Art. 1 (Ulteriore finanziamento interventi per lo sviluppo del territorio)

1. Per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" è autorizzato un ulteriore stanziamento pari a euro 200 milioni.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Giunta regionale provvede all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi.

3. Con il provvedimento di assegnazione è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, concernente (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione).

¹ Pubblicato sul B.U. 29 luglio 2014, n. 30.

4. *(omissis)*²

5. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 per l'anno 2014 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 2 (Modifiche della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione” e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione” e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*³

b) *(omissis)*⁴

c) *(omissis)*⁵

Art. 3 [Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 concernente “Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)” e successive modificazioni]

1. All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 concernente “Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-

² Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

³ Inserisce il comma 6-*bis* all'art. 4 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁴ Sostituisce il comma 8 dell'art. 11 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁵ Sopprime il comma 9 dell'art. 11 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

Alto Adige (legge finanziaria)”, come sostituito dall’articolo 7, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)” e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁶
- b) *(omissis)*⁷
- c) *(omissis)*⁸

Art. 4 [Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche”]

- 1. *(omissis)*⁹

Art. 5 (Proroga graduatoria per assunzioni a tempo determinato)

⁶ Aggiunge la lettera *o-bis*) al comma 1 dell’art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁷ Modifica il comma 4 dell’art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁸ Sostituisce il comma 5 dell’art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁹ Modifica l’art. 4 della l.r. 18 marzo 2013, n. 2, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della l.r. 12 settembre 2013, n. 6.

1. L'efficacia della graduatoria della selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato, indetta con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2011, n. 230, in corso di validità alla data del 1° settembre 2013, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 “Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della regione Trentino-Alto Adige”)

1. (*omissis*)¹⁰

Art. 7 [Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)”]

1. (*omissis*)¹¹

2. Per i fini del comma 1 è prevista la spesa di euro 1.050.000,00 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 03125 per euro 750.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base 03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico degli esercizi finanziari dal 2014 al 2016 e autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge

¹⁰ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

¹¹ Sostituisce l'art. 4 della l.r. 21 dicembre 2004, n. 5.

regionale 21 dicembre 2004, n. 5, sostituito dal comma 1 del presente articolo, e per euro 200.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 03100 per gli anni dal 2014 al 2016 dalla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.